

Finalmente modificato l'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

di Ettore Bertò

Modificato l'art. 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), riguardante i requisiti necessari per poter ottenere il rilascio e/o il rinnovo della licenza di porto fucile

Come noto, a far data dal 2014, qualche centinaio di cacciatori trentini (migliaia a livello nazionale), dopo aver costantemente ottenuto il rinnovo della licenza di porto fucile senza problemi di sorta, si sono visti improvvisamente negare il rinnovo della stessa in virtù di una disposizione del Ministero dell'Interno di data 28.11.2014, suffragata da un parere del Consiglio di Stato di data 16.07.2014.

Conseguentemente, è stato purtroppo superato l'orientamento più favorevole per il richiedente, andandosi a consolidare la giurisprudenza amministrativa secondo cui *“la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella rilasciata va ritirata) nel caso di condanna per un «reato ostativo» previsto dall'art. 43, comma 1, TULPS, anche quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 c.p.”*. Detto orientamento, in sostanza, ha quindi sancito l'assenza di qualsivoglia potere discrezionale

in capo al Questore competente ed il conseguente **obbligo di diniego della licenza in presenza di condanna per uno dei reati elencati al medesimo art. 43 TULPS** (tra i quali si ricordano quelli di lesioni personali, furto, rapina, estorsione e porto abusivo d'armi), **a nulla rilevando l'eventuale riabilitazione nel frattempo ottenuta dall'interessato**.

L'effetto pratico di detta nefasta evoluzione interpretativa, come detto, è stato quello di varie centinaia di licenze di porto fucile negate solo in Provincia di Trento, soprattutto in relazione a condanne molto datate, per condotte di lieve entità. La maggior parte dei dinieghi, infatti, traevano origine da condanne per “furto venatorio” (prima della L. 157/1992 ogni abbattimento “irregolare” andava infatti a configurare il reato di cd. “furto venatorio”), banali lesioni personali (anche di pochissimi giorni) e porto abusivo d'armi molto spesso riconducibili ad omesso rinnovo della licenza.


Ebbene, a seguito di innumerevoli richieste di intervento finalizzate a risolvere l'incredibile situazione venutasi a creare, dove anche l'A.C.T. si è costantemente spesa presso tutti i nostri rappresentanti politici, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del **10 agosto 2018**, ha approvato il decreto legislativo n. 104 con il quale è stata recepita la “Direttiva Armi” (Direttiva (UE) 2017/853).

Detta norma, oltre ad aver introdotto una serie di novità in materia di armi (sulle quali si rimanda ad un successivo approfondimento), ha modificato il secondo comma dell'art. 43 TULPS, il quale ora dispone che *“La licenza può essere riacquisita ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”*. Si tratta indubbiamente di una modifica normativa di notevole rilevanza, giacché introduce una

disciplina normativa di segno completamente opposto rispetto al recente orientamento espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, così come sopra ricordato.

Il legislatore, con questa modifica normativa, ha dunque fatto venir meno, nelle ipotesi in cui sia intervenuta la riabilitazione, l'automatismo preclusivo di cui all'art. 43, comma 1, TULPS: in tali ipotesi, perciò, l'autorità amministrativa **non** dovrà senz'altro disporre la revoca o il diniego di rinnovo ma dovrà discrezionalmente valutare, sulla base di ogni circostanza rilevante, se negare il rinnovo o - viceversa - concederlo.

A tale riguardo, il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, con circolare prot. n. 557/PAS/U/012678/10990(27)9 di data 12.09.2018, ha significativamente chiarito quanto segue: *“Viene ... modificato l'art. 43 TULPS stabilendo che le condanne per i reati elencati al primo comma sono ostative al conseguimento dei titoli di polizia in parola, **salvo che non sia intervenuta la sentenza di riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.** Al fine di consentire la corretta applicazione di questa previsione, le SS.LL. potranno tenere conto di alcuni criteri applicativi formulati in alcune sentenze del Consiglio di Stato che si sono mosse nella direzione oggi positivizzata (...). In questo senso, il Giudice Amministrativo aveva evidenziato come la condanna per cui è intervenuta la riabilitazione, pur non avendo più un effetto di «automatismo preclusivo», non perde la sua rilevanza in senso assoluto. Essa, infatti, può essere presa a base di una valutazione discrezionale che deve comunque tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel corso*



dell'istruttoria (Cons. Stato, Sez. III, n. 3719 del 2013). Sempre al fine di agevolare l'esercizio del potere discrezionale, può essere utile ricordare che, in base all'art. 179, primo comma, c.p., la riabilitazione è concessa dal Giudice, dopo aver accertato che nel periodo di tempo stabilito dalla legge, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Conseguentemente, gli elementi in grado di conferire rilevanza alla condanna devono riferirsi, in linea di principio, a fatti o circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione, ovvero deve trattarsi di situazioni di cui sia stato verificato che il Giudice non abbia potuto tenere conto, non essendo note”.

In conclusione, grazie all'importante modifica legislativa sopra richiamata, nel caso in cui il soggetto richiedente il rilascio e/o il

rinnovo della licenza di portare le armi abbia riportato una delle condanne elencate nel primo comma dell'art. 43 TULPS e **sia poi intervenuta la riabilitazione** rispetto alla medesima, non opera il c.d. effetto preclusivo automatico e la Questura è chiamata a svolgere una valutazione discrezionale di tutti gli elementi rilevanti della specifica fattispecie in ordine alla possibilità di rilasciare e/o rinnovare la licenza; valutazione che si dovrà focalizzare principalmente sulla condotta tenuta dall'interessato successivamente alla riabilitazione. Reputo questo un importantissimo risultato, grazie al quale la maggioranza dei cacciatori che si erano visti negare la licenza di porto fucile potranno ora riprendere l'esercizio venatorio.

eb@slm.tn.it